



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino

Ambiti Territoriali Sociali 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino
Centro Territoriale di Supporto
Provincia di Pesaro e Urbino

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI, STUDENTESSE E STUDENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Redatto a cura del
Tavolo Tecnico per l'Inclusione
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino

AA.SS. 2026/2027 - 2030/2031

INDICE

PARTE PRIMA Quadro Strategico e Finalità	4
PREMESSA	4
Art. 1 – Finalità	10
Art. 2 – Destinatari	11
 PARTE SECONDA Il Percorso di Inclusione Scolastica	 11
Art. 3 - Percorso di inclusione scolastica	11
3.1 Pre-Accoglienza	11
3.1.1 Iter Valutativo	12
3.1.2 Il Profilo di Funzionamento (PF)	14
3.1.3 Iter per il rinnovo dei documenti	14
3.2 Accoglienza	15
3.2.1 Piano Educativo Individualizzato (PEI)	15
3.3 Raccordo del PEI con il Progetto Individuale	16
3.4 Piano per l’Inclusione d’Istituto	16
 PARTE TERZA Organizzazione e Risorse	 17
Art. 4 - Assegnazione alle scuole dell’insegnante di sostegno e del personale di assistenza	17
4.1 Assegnazione dell’insegnante di sostegno	17
4.1.1 Istituzioni scolastiche Statali	17
4.1.2 Istituzioni scolastiche Paritarie	18
4.2 Funzione e assegnazione del personale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione	18
4.3 Sperimentazione dell’Educatore di Istituto per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione	19
4.4 Piano della formazione scolastica	20
 PARTE QUARTA Continuità, orientamento e disposizioni particolari	 21
Art. 5 - Azioni di supporto all’inclusione scolastica	21
5.1 Istruzione domiciliare	21
5.2 Istruzione parentale	21
5.3 Scuole non paritarie	23
5.4 Viaggi di istruzione/Uscite didattiche	23
5.5 Continuità e Orientamento	24
5.5.1 Continuità	24
5.5.2 Orientamento in entrata alla scuola	25

5.5.3	Orientamento in uscita dalla scuola	25
5.5.4	Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO), Stage e Tirocinio estivo	26
5.5.5	Alternanza Scuola/Centro diurno, Percorsi misti	27
Art. 6 -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	28
6.1	Personalizzazione dell'orario scolastico	28
6.2	Accesso in classe dei professionisti sanitari	28
6.3	Valutazione e percorsi nella scuola secondaria	28
6.3.1	La valutazione nella Scuola Secondaria di I grado	28
6.3.2	La valutazione nella Scuola Secondaria di II grado	29
6.4	Aggravamento	31
6.5	Permanenza scolastica	31
6.6	Rinuncia al sostegno scolastico	31
6.7	Somministrazione di farmaci a scuola	32
PARTE QUINTA	Governance e Monitoraggio	34
Art. 7 -	Gruppi di supporto all'inclusione	34
7.1	Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)	34
7.2	Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	34
7.3	Gruppi di Lavoro Territoriali	35
Art. 8 -	Risorse di supporto	36
8.1	Centro Territoriale di Supporto (CTS)	36
8.1.1	Funzioni del CTS	37
8.2	Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI)	39
8.3	Associazionismo	39
8.4	Risorse strumentali	39
8.5	Risorse finanziarie	40
Art. 9 -	Regole di gestione dell'accordo	40
9.1	Validità	40
9.2	Approvazione e diffusione	40
9.3	Monitoraggio e verifica	40
9.4	Modifiche	40
APPENDICE		41
Modulistica		41
Abbreviazioni		41
SOGGETTI FIRMATARI		42

PARTE PRIMA

Quadro Strategico e Finalità

PREMESSA

Il Dirigente dell'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pesaro e Urbino

Il Direttore dell'AST Pesaro Urbino

I Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Pesaro e Urbino

Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino

VISTO

- ✓ Art. 3 Cost. - *Principio di uguaglianza*
- ✓ Art. 30 Cost. - *Doveri e diritti dei genitori*
- ✓ Art. 34 Cost. - *Diritto allo studio*
- ✓ D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382*
- ✓ Legge 4 agosto 1977, n. 517, *Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico*
- ✓ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*
- ✓ Decreto Interministeriale 9 luglio 1992, *applicativo dell'art. 13 della Legge 104/1992 sui criteri per la stipula degli accordi di programma*
- ✓ D.P.R. 24 febbraio 1994, n. 185, *Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap*
- ✓ D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*
- ✓ Legge 11 gennaio 1996, n. 23, *Norme per l'edilizia scolastica*
- ✓ L.R. 18/96 e s.m.i. e L.R. 28/00, *Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap*
- ✓ D.M. 25 marzo 1998, n. 142, *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*
- ✓ D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*
- ✓ Decreto MURST 26 maggio 1998, *Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della*

formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella Scuola secondaria, in particolare art. 3, co. 6 – Criteri relativi al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - e art. 4, co. 8 – Criteri relativi alla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario

- ✓ D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e s.m.i.* (D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 134/2025)
- ✓ Leggi di Bilancio dello Stato annuali, nonché D.M. del 24 luglio 1998 n. 331, *Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola e s.m.i.*
- ✓ Norme che regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59* e Legge 107/2015
- ✓ Legge 12 marzo 1999, n. 68, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*
- ✓ D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*
- ✓ D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, *Regolamento di esecuzione della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili*
- ✓ Legge 8 novembre 2000, n. 328, *Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*
- ✓ Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- ✓ Nota MIUR 30 novembre 2001 n. 3390, *Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap*
- ✓ D.M. 22 febbraio 2002, *Criteri e modalità per l'organizzazione dei corsi speciali di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 novembre 1998, n. 406*
- ✓ Risoluzione del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sull'«eAccessibility» — *migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi* (2003/C 39/03)
- ✓ Legge 28 marzo 2003, n. 53, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*
- ✓ Risoluzione del Consiglio, del 5 maggio 2003, *sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione* (2003/C 134/04)
- ✓ D.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*
- ✓ D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, *Definizione delle norme generali sul Diritto-Dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53*
- ✓ D.lgs. del 15 aprile 2005, n. 77, *Definizione delle norme generali relative*

all'alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53

- ✓ D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, *Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80
- ✓ D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, *Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*
- ✓ D.G.R. Marche 5 marzo 2007, n. 164, con cui si recepisce il D.P.C.M. n. 185/06, *Competenze circa la individuazione dell'alunno come soggetto disabile*
- ✓ D.G.R. Marche 29 settembre 2008, n. 1256, *Linee guida regionali per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap*
- ✓ Legge 30 ottobre 2008, n. 169, *Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università*
- ✓ Legge 3 marzo 2009, n. 18, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*
- ✓ D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*
- ✓ D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione*
- ✓ D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia di valutazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*
- ✓ Nota MIUR 4 agosto 2009, prot. n. 4274, *Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità*
- ✓ D.G.R. Marche 9 febbraio 2010, n. 227, *Integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Approvazione schemi di accordo di Programma tra gli enti competenti e relativa modulistica – Avvio corso di formazione sull'ICF*
- ✓ Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*
- ✓ C.M. 6 marzo 2013, n. 8, *Strumenti di interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative*
- ✓ Nota MIUR 22 novembre 2013, prot. n. 2563, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES). Chiarimenti*

- ✓ Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*
- ✓ D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (in attuazione della Legge 183/2014), *Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità*
- ✓ D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- ✓ D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*
- ✓ D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*
- ✓ Nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. n. 1865, *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*
- ✓ Linee di Indirizzo Nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare allegate al D.M. n. 461 del 6 giugno 2019
- ✓ D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*
- ✓ Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, *Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*
- ✓ D.M. 8 febbraio 2021, n. 5, *Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione*
- ✓ Ministero della Salute, Decreto 14 settembre 2022, *Adozione delle linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS*
- ✓ Nota MIM 7 febbraio 2023, prot. n. 4155, *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - chiarimenti*
- ✓ Nota MIM 28 marzo 2023, prot. n. 5, *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023*
- ✓ Decreto Interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, *Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*

- ✓ D.M. 30 gennaio 2024, n. 14, *Adozione dei modelli di certificazione delle competenze*
- ✓ Legge 30 ottobre 2025, n. 164, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*
- ✓ O.M. annuale relativa agli Esami di Stato conclusivi del II ciclo
- ✓ D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettere a), c), d), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge 22 dicembre 2021, n. 227*
- ✓ Legge 1° ottobre 2024, n. 150, *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*
- ✓ Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Raccomandazione n. 1/2025 del 14 gennaio 2025, *Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari*
- ✓ Legge 18 luglio 2025, n. 106, *Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*
- ✓ Nota MIM 17 dicembre 2025, prot. n. 5236, *Linee guida per l'istruzione parentale*

CONSIDERATO CHE

- ✓ le Istituzioni scolastiche accolgono alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità e che occorre continuare a progettare e facilitare percorsi specifici e adeguati alle capacità di ognuno;
- ✓ le istituzioni e gli enti coinvolti sono tenuti ad operare in rete per fornire le proprie competenze, risorse ed energie in modo coerente e integrato, con la massima efficienza possibile;
- ✓ occorre proseguire nella diffusione della cultura in favore della persona con disabilità attraverso una continua e puntuale azione di sensibilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'inclusione;
- ✓ l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha assunto l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) come modello di riferimento per la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati e come strumento complementare all'ICD-10;
- ✓ la Regione Marche con D.G.R. n. 227/2010 ha stabilito di utilizzare l'ICF come modello di classificazione funzionale e l'ICD-10 come strumento per la diagnosi clinica e con successive DD.GG.RR. ha approvato schemi di accordo di programma tra enti competenti per l'inclusione scolastica delle/degli

alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità e relativa modulistica.

I SEGUENTI SOGGETTI

- ✓ l'Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino - soggetto di promozione del diritto allo studio, di coordinamento, di vigilanza per tutte le/gli alunne/alunni e studentesse/studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche della provincia e di supporto e servizio alle Istituzioni Scolastiche Autonome, nonché strumento di raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale;
- ✓ le Istituzioni scolastiche, statali e paritarie - soggetti che, nel limite delle loro risorse, coordinano e promuovono ogni possibile intervento necessario a garantire il successo dei processi di inclusione delle/degli alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità;
- ✓ i Comuni coinvolti attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali - soggetti deputati alla gestione delle problematiche relative alla disabilità attraverso i competenti Uffici dei Servizi Sociali ed Educativi;
- ✓ l'Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - soggetto deputato alla gestione sanitaria delle problematiche relative alla disabilità attraverso le Unità Multidisciplinari dell'Età Evolutiva (UMEE) e dell'età Adulta (UMEA) competenti territorialmente;
- ✓ la Provincia di Pesaro-Urbino - soggetto che si occupa di edilizia scolastica delle scuole secondarie di II grado e di Programmazione della Rete Scolastica provinciale; pone attenzione alla realizzazione di efficaci contesti inclusivi anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

La finalità generale dell'Accordo di Programma, in attuazione dell'art. 13 della L. n. 104/92, dell'art. 14, comma 4 della L.R. n. 18/96 e s.m.i., della L.R. n. 28/2000, nonché alle ulteriori e più recenti disposizioni in materia, è quella di formalizzare e condividere specifiche procedure per agevolare e sostenere il processo di inclusione scolastica.

Si intende consolidare un Sistema Formativo Integrato volto a:

- offrire alle famiglie, agli operatori, alle/agli alunne/alunni e studentesse/studenti e alla cittadinanza un percorso chiaro e definito che conduca a comprendere doveri e diritti di ciascuno;
- coordinare gli interventi delle istituzioni coinvolte nell'inclusione scolastica, nel rispetto delle varie competenze;
- sensibilizzare e accrescere la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità;
- favorire la realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità raccordando i vari percorsi e le differenti iniziative.

Art. 2 - Destinatari

Alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità frequentanti le istituzioni scolastiche della Provincia di Pesaro e Urbino.

PARTE SECONDA

Il Percorso di Inclusione Scolastica

Art. 3 - Percorso di inclusione scolastica

Il percorso di inclusione scolastica coinvolge soggetti con diverse competenze chiamati ad operare in modo sinergico ed integrato.

Il processo di inclusione ha inizio con il percorso di Accoglienza qualora la disabilità sia stata formalmente accertata e certificata.

Al fine di garantire la continuità del percorso educativo e didattico e consentire all'Istituzione scolastica di accoglienza di predisporre tempestivamente i necessari supporti, la famiglia autorizza il trasferimento del fascicolo personale riservato tramite l'apposito modello di Consenso al Trasferimento del Fascicolo.

3.1 Pre-Accoglienza

In assenza di una diagnosi clinica, ma in presenza di palesi segnali di disagio o fragilità, la scuola attiva un percorso di Pre-Accoglienza, volto all'osservazione e all'individuazione precoce dei bisogni.

L'avvio dell'iter per un'eventuale nuova segnalazione di condizione di disabilità può essere intrapreso solo dalla famiglia; tuttavia, si ritiene che sia compito della scuola supportare e favorire detto percorso.

La prima certificazione, di norma, viene rilasciata entro il termine del primo ciclo di istruzione, salvo casi eccezionali e motivati. Le scuole hanno il compito di monitorare le/gli alunne/alunni e studentesse/studenti con particolare attenzione a coloro che presentano maggiori fragilità, avvalendosi di strumenti mirati (protocolli di osservazione descrittiva, griglie di osservazione, analisi funzionale dei comportamenti) a raccogliere i dati necessari per avviare un tempestivo percorso di sensibilizzazione con le famiglie. Un'osservazione attenta deve essere riservata alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia per favorire una diagnosi precoce.

Il percorso di osservazione e di sensibilizzazione della famiglia è coordinato dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal docente referente o funzione strumentale per la disabilità. A seguito di tale percorso, la scuola provvede a redigere la *Relazione di Sintesi delle Osservazioni* e a consegnarla alla famiglia.

Cosa fare se la scuola consegna una *relazione di sintesi delle osservazioni*

La famiglia contatta l'Assistente Sociale del Servizio UMEE del Distretto di appartenenza per consegnare la *Relazione di Sintesi delle Osservazioni* redatta dai docenti su apposito modulo per l'avvio del percorso di accertamento diagnostico.

In alternativa, la famiglia può decidere di effettuare una valutazione presso un centro privato convenzionato la cui relazione ha la stessa valenza della certificazione prodotta dal servizio pubblico¹.

3.1.1 Iter Valutativo

L'UMEE effettua un'osservazione strutturata e, qualora emergano le condizioni per un riconoscimento di persona in condizione di disabilità, tenuto conto anche delle informazioni raccolte nella *Relazione di Sintesi delle Osservazioni*, redige la seguente documentazione che consegna alla famiglia:

- *Individuazione di persona in condizione di disabilità*²
- *Certificato medico diagnostico funzionale.*

La famiglia consegna la documentazione al Medico di Medicina Generale (MMG) o al Pediatra di Libera Scelta (PLS) e, corredandola di eventuali ulteriori referti, inoltra l'istanza di accertamento per la condizione di disabilità alla Commissione Medico-Legale. Tale invio può essere effettuato tramite gli enti abilitati (patronati, associazioni di categoria o sindacati). La medesima documentazione deve essere contestualmente inoltrata all'Istituzione scolastica.

La commissione medico-legale/INPS, ricevuta la documentazione, redige il verbale di accertamento:

- *dell'invalidità civile, cecità o sordità, con benefici collegati;*
- *della condizione di persona con disabilità, con benefici collegati;*
- *della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.*

L'UMEE, in collaborazione con la famiglia e la scuola, redige il *Profilo di Funzionamento*.

¹ I CAR (Centri Ambulatoriali Riabilitativi) convenzionati con AST PU (Centro Ambulatoriale Santo Stefano e Centro Bignamini - Don Gnocchi - nel territorio provinciale) possono svolgere le funzioni UMEE e redigere i Profili di Funzionamento. I centri privati accreditati possono rilasciare le certificazioni ai sensi della L. n. 170/2010.

² La D.G.R. n. 227 del 9 febbraio 2010 indica il modello denominato "Individuazione di handicap ai fini dell'integrazione" e non riporta "accertamento"; tale dicitura, infatti, spetta più correttamente all'INPS.

Qualora la famiglia decida di non avvalersi dell'UMEE territoriale, si possono intraprendere diversi percorsi:

a) Presa in carico da parte dei centri convenzionati accreditati operanti nella regione Marche

Laddove la presa in carico dell'alunna/alunno e studentessa/studente con disabilità sia affidata a un centro accreditato operante nel territorio regionale, gli operatori dello stesso curano tutti gli adempimenti di legge previsti dal presente Accordo, inclusa la redazione del PEI. In tali circostanze, non è richiesta la partecipazione degli operatori dell'UMEE.

Fermo restando l'obbligo per lo specialista del centro accreditato di garantire la collaborazione con l'Istituzione scolastica, al fine di assicurare il supporto necessario alla redazione del PEI, in caso di impossibilità a partecipare agli incontri del GLO, sia in presenza che in modalità telematica, i referenti del centro sono tenuti a redigere una relazione dettagliata da trasmettere alla scuola per il tramite della famiglia.

b) Presa in carico da parte dei centri convenzionati accreditati operanti in altre regioni

I centri fuori regione possono procedere nel rispetto delle seguenti modalità:

- i centri convenzionati accreditati redigono una relazione sulla situazione medico-clinica;
- la famiglia consegna la relazione all'UMEE della regione Marche che procede alla stesura dei documenti necessari.

I centri rimangono il punto di riferimento per la stesura del PEI e per i contatti con la scuola.

c) Attestazione clinica da parte di privato non accreditato

Pur sottolineando l'importanza che la famiglia si avvalga di un servizio pubblico o privato convenzionato e accreditato per la presa in carico della propria figlia o del proprio figlio, al fine di garantire una migliore qualità dell'inclusione, si prende atto anche della possibilità che la stessa possa orientarsi verso scelte diverse.

Qualora la famiglia non si avvalga delle prestazioni dell'UMEE né di altro centro accreditato, la diagnosi prodotta privatamente dovrà essere convalidata dall'UMEE territoriale, previa valutazione clinica. Resta a carico della famiglia l'onere di garantire la collaborazione dello specialista privato con l'Istituzione scolastica per la redazione del PEI. In caso di mancata partecipazione agli incontri, in presenza o da remoto, lo specialista è tenuto a trasmettere alla scuola, tramite i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, una relazione tecnica dettagliata.

L'UMEE assicurerà, in ogni caso, la partecipazione dell'Assistente Sociale.

In tutti i casi sopra richiamati, la programmazione educativo-didattica contenuta nel PEI recepisce i suggerimenti degli specialisti, declinandoli secondo le competenze e l'autonomia proprie della scuola, così da assicurare l'omogeneità e la coesione

dell'intervento formativo.

In ogni caso, la certificazione di disabilità è redatta in conformità alla classificazione ICD-10, secondo quanto previsto dal DPCM n. 185/2006 e dalle direttive della Regione Marche (D.G.R. n. 164/2007 e n. 227/2010). Al fine di garantire l'uniformità valutativa, i Servizi devono attenersi alle tipologie descritte nell'Allegato C della citata D.G.R. All'interno del documento, le UMEE (o altri Servizi competenti) hanno l'obbligo di indicare sia la necessità del sostegno didattico (a carico dell'USR), sia l'eventuale assistenza per l'autonomia e la comunicazione (di competenza del Comune).

3.1.2 Il Profilo di Funzionamento (PF)

Il Profilo di Funzionamento, che sintetizza i precedenti Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale, è propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI. È redatto dall'UMEE o da altri Servizi in collaborazione con la scuola e la famiglia; riporta indicazioni chiare e dettagliate relativamente al funzionamento psico-fisico dell'alunna/alunno e studentessa/studente e ai fattori ambientali che rappresentano barriere o facilitatori secondo l'approccio ICF.

La verifica periodica e l'eventuale rinnovo dei documenti sono obbligatori e devono essere effettuati:

- a) in caso di variazione significativa del quadro clinico funzionale
 - l'UMEE, o altri Servizi competenti, provvedono alla stesura della nuova documentazione previa valutazione clinica e confronto con la famiglia, la scuola (avvalendosi degli appositi strumenti di osservazione) e gli Enti territoriali. La documentazione aggiornata deve essere tempestivamente consegnata alla famiglia;
 - la famiglia, ricevuta la documentazione rinnovata, provvede a consegnarne copia alla scuola;
 - il Dirigente Scolastico acquisisce la documentazione aggiornata ai fini della determinazione e della richiesta dell'organico di sostegno;
- b) nel passaggio all'ordine di scuola successivo, salvo
 - segnalazioni di nuovi alunni effettuate nell'annualità immediatamente precedente il passaggio;
 - situazioni di carattere eccezionale, valutate concordemente dall'Istituzione scolastica e dall'UMEE o altri Servizi competenti.

3.1.3 Iter per il rinnovo dei documenti

- L'Istituzione scolastica trasmette all'UMEE o ad altri servizi competenti, entro settembre di ogni anno scolastico, l'elenco delle/degli alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità che frequentano l'ultimo anno dell'ordine di scuola;
- l'UMEE effettua le necessarie valutazioni per il rinnovo dei documenti utilizzando

le osservazioni fornite dalla scuola. Successivamente redige e consegna i documenti rinnovati alla famiglia, di norma, entro la fine dell'anno scolastico in corso;

- la famiglia, ricevuti i documenti rinnovati dall'UMEE o altri servizi competenti, provvede tempestivamente a consegnarne copia alla scuola;
- la scuola considera la documentazione aggiornata ai fini della richiesta di adeguamento dell'organico.

3.2 Accoglienza

3.2.1 Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Le presenti indicazioni per la redazione del PEI sono conformi alle disposizioni del D.I. n. 182/2020, come integrate e modificate dal D.I. n. 153/2023, che ne definisce le attuali modalità attuative:

- i Dirigenti Scolastici all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, possibilmente entro il mese di settembre, si accordano con i referenti delle UMEE o di altri servizi, sentita la famiglia per pianificare gli incontri PEI di alunne/alunni e studentesse/studenti in condizione di disabilità iscritti e frequentanti le singole classi;
- il PEI è redatto ed approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo);
- il GLO iniziale si riunisce entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico per l'elaborazione del PEI definitivo, con precedenza per alunne/alunni e studentesse/studenti in ingresso;
- la sede elettiva per le sedute del GLO è l'istituto scolastico di riferimento, fatte salve diverse intese su orari e logistica ai sensi della D.G.R. Marche 9 febbraio 2010, n. 227 o lo svolgimento in videoconferenza;
- resta in capo all'Istituzione scolastica l'onere della convocazione scritta dei membri del GLO, finalizzata all'elaborazione collegiale del PEI;
- il PEI è documento di competenza del GLO. Il docente di sostegno, d'intesa con i docenti curricolari, cura la formalizzazione di quanto concordato dal GLO nel modello nazionale vigente. Ogni seduta è verbalizzata da un segretario individuato tra i presenti; copia di tale verbale può essere rilasciata alla famiglia su richiesta. È buona prassi la condivisione preventiva della bozza del PEI con i genitori o con gli esercenti la responsabilità genitoriale, nei giorni antecedenti la riunione del GLO, al fine di favorire una partecipazione informata;
- il PEI è oggetto di monitoraggio costante e verifiche periodiche durante l'anno scolastico. A tal fine, il GLO si riunisce ordinariamente nel periodo compreso tra gennaio e aprile per la verifica intermedia, volta a valutare l'efficacia degli interventi e l'eventuale necessità di aggiornamenti;
- il GLO si riunisce per la verifica finale del PEI entro la conclusione dell'anno scolastico e comunque non oltre il mese di giugno. In tale sede, il GLO documenta gli esiti del percorso inclusivo e definisce il fabbisogno di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica da richiedere per l'anno scolastico seguente;

- solo per le alunne/alunni e studentesse/studenti che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione di Accertamento di disabilità, successivamente alle deroghe per l'assegnazione delle risorse di sostegno, è prevista entro il mese di giugno la convocazione del GLO per la definizione del PEI provvisorio;
- il GLO, sulla base della documentazione diagnostico-sanitaria vigente, definisce e approva il PEI, valorizzando i contributi forniti da ciascun componente. Eventuali decisioni assunte in diffinità o scelte di particolare rilievo devono essere puntualmente motivate nel verbale della seduta;
- l'Istituzione scolastica e il Comune assicurano e concordano le condizioni organizzative utili alla piena partecipazione al GLO delle figure di assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
- il GLO, in tutte le sue componenti e nel rispetto delle diverse competenze, realizza la propria attività secondo i principi di promozione di un ambiente di apprendimento inclusivo, condivisione delle decisioni, verifica dei risultati e corresponsabilità.

Il servizio UMEE garantisce la presenza degli operatori che seguono alunne/alunni e studentesse/studenti ad uno degli incontri previsti e concordati, fatte salve situazioni particolari.

3.3 Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale, di cui all'art. 14 della L. n. 328/2000 e s.m.i., al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale.

Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la sua elaborazione.

A tale scopo e fino alla piena attuazione delle misure previste dal D.lgs. n. 62/2024, nella stesura del PEI, il GLO promuove e assicura il coinvolgimento e la partecipazione attiva dell'alunna/alunno e studentessa/studente con disabilità, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale e degli operatori indicati dall'Ente locale quali referenti del Progetto Individuale.

3.4 Piano per l'Inclusione d'Istituto

In attuazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2017 ciascuna Istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), predispone il Piano per l'inclusione che definisce: le modalità di utilizzo delle risorse

didattiche, strumentali e di personale per il sostegno; le strategie, metodologie e criteri per valutare l'inclusione scolastica, monitorando l'efficacia degli interventi; la rilevazione e le modalità di eliminazione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali valorizzando i facilitatori; i ruoli del personale docente e ausiliario (assistenza igienica e di base) e le collaborazioni con le famiglie e il territorio; le modalità per il passaggio di ordine/grado di istruzione per assicurare la continuità dell'azione educativa.

A tal fine, si terranno in considerazione il Questionario Scuola e gli indicatori del RAV (Rapporto di Autovalutazione d'Istituto); potranno inoltre essere individuati, da parte dell'istituzione scolastica, ulteriori indicatori di qualità dell'inclusione, oggetto di rilevazione e monitoraggio periodico, al fine di un miglioramento continuo, anche in collaborazione con l'Ente locale, i CTI, l'Università e soggetti esperti esterni.

Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

PARTE TERZA

Organizzazione e Risorse

Art. 4 - Assegnazione alle scuole dell'insegnante di sostegno e del personale di assistenza

4.1 Assegnazione dell'insegnante di sostegno

4.1.1 Istituzioni scolastiche Statali

Le competenze operative relative all'assegnazione dei docenti di sostegno nelle Istituzioni scolastiche statali sono così ripartite:

a. Le Istituzioni scolastiche statali sono tenute a:

- rispettare le scadenze stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale per avanzare le richieste ritenute necessarie sulla base delle indicazioni dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO).

b. L'Ufficio di Ambito Territoriale è tenuto a:

- raccogliere le richieste avanzate dalle Istituzioni scolastiche e ad esaminarle attraverso il Gruppo di Lavoro Provinciale (GLP)/Gruppo di Inclusione Territoriale (GIT);
- inviare all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) la proposta di richiesta complessiva del GLP/GIT, unitamente al numero delle/degli alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità;
- suddividere tra le istituzioni scolastiche del territorio, proporzionalmente alla richiesta del GLP/GIT, le ore di sostegno assegnate con decreto del Direttore

dell'Ufficio Scolastico Regionale;

- avanzare eventuali successive richieste per le necessarie deroghe all'USR e assegnarle alle scuole.

L'assegnazione delle risorse avviene entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso; eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'USR.

4.1.2 Istituzioni scolastiche Paritarie

Le competenze operative relative all'assegnazione dei docenti di sostegno nelle istituzioni scolastiche paritarie sono così ripartite:

a. Le Istituzioni scolastiche paritarie sono tenute a:

- inviare la completa documentazione diagnostica dell'alunna/alunno e studentessa/studente all'Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale nel rispetto della tempistica stabilita dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- avanzare richiesta delle risorse ritenute necessarie per l'inclusione sulla base delle indicazioni dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO);
- assumere docenti di sostegno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

b. L'Ufficio di Ambito Territoriale è tenuto a:

- raccogliere le richieste delle scuole ed esaminarle attraverso il Gruppo di Lavoro Provinciale (GLP)/Gruppo di Inclusione Territoriale (GIT);
- inviare all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) la proposta del GLP/GIT, unitamente al numero delle/degli alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità. Tale proposta è vincolante per la scuola primaria, non vincolante per la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I e II grado.

L'assegnazione di qualsiasi risorsa avviene entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, salvo casi eccezionali compatibili con le disposizioni dell'USR.

4.2 Funzione e assegnazione del personale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2017 il PEI indica:

- le modalità di sostegno didattico;
- gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;
- la proposta delle risorse professionali da destinare per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, di competenza del Comune per alunne/alunni e studentesse/studenti in possesso dei requisiti previsti ed indicati dalla relazione redatta da UMEE/INPS.

La funzione comunale di assistenza allo sviluppo dell'autonomia e delle capacità comunicative delle/degli alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità non può

ridursi alla sola presenza di un assistente o operatore qualificato in un'ottica di 'copertura oraria'; al contrario, deve comprendere una pluralità di dimensioni – fisico-ambientali, tecnologiche, organizzative e relazionali – che, nel contesto scolastico specifico, possono facilitare il loro percorso.

Tale funzione si inserisce all'interno della più vasta competenza istituzionale del Comune in merito a tre dimensioni del processo di inclusione scolastica:

- il progetto di vita complessivo (asse presente/futuro), che l'esperienza scolastica deve contribuire a costruire per ciascuno;
- la partecipazione della/o studentessa/studente con disabilità come soggetto attivo ed operoso nel proprio contesto di vita, scolastico ed extrascolastico;
- la crescita dell'autonomia del soggetto.

Il personale educativo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione opera in stretta sinergia con il resto del personale scolastico (docenti curricolari, di sostegno, collaboratori) nonché con i professionisti sociosanitari. In quanto figure appartenenti al GLO, il Comune ne prevede la partecipazione ai lavori di definizione e verifica del PEI.

Il Dirigente Scolastico di ciascuna istituzione scolastica, sulla base dei PEI, trasmette al Comune, entro la data prevista dall'Ente locale di riferimento, la richiesta complessiva delle misure da destinare per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Il Comune attribuisce a ciascuna Istituzione scolastica le risorse complessive assicurando il supporto educativo-assistenziale, in base alle disponibilità e al principio di accomodamento ragionevole.

In accordo organizzativo con il Comune, l'Istituzione scolastica programma l'assegnazione individuale delle risorse complessive a favore di alunne/alunni e studentesse/studenti interessati.

Nel caso in cui la scuola frequentata sia situata al di fuori del territorio comunale di residenza, l'onere della fornitura del servizio educativo-assistenziale resta in capo al comune di residenza.

4.3 Sperimentazione dell'Educatore di Istituto per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Al fine di co-costruire all'interno del contesto scolastico un ambiente inclusivo che integri le diverse professionalità che vi operano quotidianamente, con il presente Accordo di Programma è promosso il modello sperimentale di "*Educatore di Istituto*", intendendo con esso un'organizzazione nuova che preveda équipe stabili di educatori per l'autonomia e la comunicazione afferenti ai singoli istituti scolastici.

La sperimentazione è volta a rendere la figura dell'educatore maggiormente funzionale al progetto di vita di alunne/alunni e studentesse/studenti e alle esigenze della scuola, garantendo continuità educativa, valorizzazione delle professionalità, interventi

inclusivi di qualità e ottimizzazione delle risorse. Grazie alla stabilità e alla continuità del loro operato non più strettamente legato alla frequenza dell'alunna/alunno e studentessa/studente con disabilità, queste figure potranno integrarsi in maniera strutturata nei contesti educativi e favorire una crescita della comunità scolastica.

In questo modello l'équipe di educatori, di norma stabile e continuativa all'interno dell'istituto scolastico, promuove l'inclusione, attraverso l'attivazione sia di interventi individualizzati rivolti ad alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità sia di laboratori e progetti integrati, nel gruppo classe, tra le classi dell'istituto, tra scuole diverse e in collaborazione con i servizi territoriali. Tutte le attività e gli obiettivi da raggiungere andranno definiti, progettati e programmati con docenti curricolari e di sostegno, in coerenza con il Piano di Inclusione d'Istituto e il PTOF, ferma restando la prerogativa in capo al GLO nell'indicazione delle risorse, come da PEI.

La sperimentazione verrà attuata sulla base di specifici accordi tra istituti scolastici ed Enti locali e sarà oggetto di monitoraggio e verifica di efficacia, efficienza e funzionalità rispetto alla qualità dell'inclusione.

4.4 Piano della formazione scolastica

Le Istituzioni scolastiche statali, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia didattica, organizzativa e gestionale, attuano le disposizioni in materia di inclusione scolastica impegnandosi a promuovere la formazione e l'aggiornamento di docenti e personale ATA, definendo nel Piano di formazione dell'istituto le azioni più idonee a rispondere alle esigenze formative del personale scolastico e a potenziare i processi di inclusione di tutte le alunne/alunni e studentesse/studenti con bisogni educativi speciali.

In accordo con gli Enti locali, tale formazione potrà prevedere anche la partecipazione degli operatori per l'assistenza all'autonomia e comunicazione e/o di altre figure coinvolte nel PEI al fine della crescita di competenze dell'intera comunità scolastica.

Le Istituzioni scolastiche non statali, rappresentate dalle scuole private paritarie e degli Enti locali ai sensi della L. n. 62/2000, sono tenute a garantire l'accoglienza e l'inclusione di alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità mediante l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa sull'autonomia scolastica e sull'inclusione per le istituzioni scolastiche statali.

In particolare, le Istituzioni scolastiche paritarie, svolgendo un servizio pubblico, si impegnano a garantire la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, individuato su posto comune e/o di sostegno, su tematiche relative alla pedagogia speciale e alla didattica inclusiva.

PARTE QUARTA

Continuità, orientamento e disposizioni particolari

Art. 5 - Azioni di supporto all'inclusione scolastica

5.1 Istruzione domiciliare

Le alunne/alunni e studentesse/studenti, indipendentemente dalla disabilità, che per gravi e accertate condizioni patologiche effettuino assenze superiori a trenta giorni, anche non continuativi, possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare così come previsto dal Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero della Salute.

Il servizio prevede la predisposizione, da parte della scuola, di un progetto didattico. L'Istituzione scolastica inserirà nel PTOF l'impegno a rendere operativo, nel limite delle risorse disponibili, il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero della Salute.

La scuola trasmette il progetto con la certificazione medica che attesta l'impossibilità alla frequenza per più di trenta giorni alla Scuola Polo Liceo Scientifico "Rinaldini" di Ancona e all'I.C. "Novelli-Natalucci" di Ancona, all'Ufficio Scolastico Regionale nonché, per conoscenza, all' Ufficio VI/UAT di Pesaro-Urbino.

Per l'alunna/alunno e studentessa/studente con disabilità, la docente o il docente incaricato per il servizio a domicilio, viene individuato nell'ambito del personale docente.

5.2 Istruzione parentale

Con la locuzione "istruzione parentale", altrimenti detta scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, si intende l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona da loro delegata. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.

a) Adempimenti dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale

Per avvalersi dell'istruzione parentale e assolvere l'obbligo scolastico, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono:

Comunicazione Preventiva: presentare ogni anno, entro i termini delle iscrizioni scolastiche, una comunicazione cartacea al Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica del territorio di residenza ("scuola vigilante").

- Allegati obbligatori: Dichiarazione di capacità tecnica/economica e un progetto didattico-educativo coerente con le Indicazioni nazionali/linee

guida.

- La comunicazione va rinnovata annualmente nei termini previsti fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Esami di Idoneità: per convalidare l'anno, è obbligatorio sostenere l'esame di idoneità presso un'istituzione scolastica statale o paritaria.

- Termini: la domanda va presentata entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione. Nell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado, la domanda va presentata entro il 20 marzo per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- Documentazione: alla domanda d'esame va allegato il progetto didattico effettivamente svolto durante l'anno.

Casi eccezionali: in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti.

b) Responsabilità delle Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni scolastiche hanno il compito di monitorare il percorso dello studente:

Vigilanza: il Dirigente della scuola competente prende atto della scelta senza entrare nel merito della richiesta e senza la necessità di rilasciare nessun atto formale di autorizzazione. Può però suggerire modifiche al progetto didattico - educativo se non conforme alle Indicazioni Nazionali/Linee Guida.

Supporto e controllo: l'Istituzione scolastica deve informare per iscritto la famiglia sugli obblighi (esami annuali di idoneità) e registrare lo studente nel sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

Corresponsabilità: se l'esame si svolge in una scuola diversa da quella vigilante, le due istituzioni devono scambiarsi tempestivamente le informazioni sugli esiti. Per l'ammissione alla classe prima di scuola secondaria di II grado, le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono l'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione previo svolgimento delle Prove INVALSI presso l'Istituto di riferimento.

Segnalazione inadempienze: se i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non presentano domanda d'esame nei termini, la scuola deve sollecitarli. In caso di ulteriore inerzia, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune di residenza.

5.3 Scuole non paritarie

Per gli alunni che frequentano Istituzioni scolastiche non statali e non paritarie permane l'obbligo di presentare annualmente la comunicazione preventiva, nonché di sostenere l'esame di idoneità al termine del quinto anno della scuola primaria e ai fini dell'ammissione ai gradi di istruzione successivi.

Per gli esami di idoneità, sia nel primo sia nel secondo ciclo di istruzione, le/gli alunne/alunni/studentesse/studenti con disabilità possono utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative, a condizione che i genitori allegghino alla domanda le certificazioni previste dalla norma e, se presente, il PEI.

Nel primo ciclo, per quanto riguarda la scuola primaria/passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado, la commissione è composta da due docenti ed è presieduta dal Dirigente Scolastico (o delegato); per le/gli alunne/alunni con disabilità è previsto anche un docente di sostegno. Le prove sono predisposte sulla base del progetto didattico.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di I grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Nel secondo ciclo, la commissione è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta da docenti di tutte le discipline previste dal piano di studi; anche in questo caso, per le/gli studentesse/studenti con disabilità è integrata da un docente di sostegno.

5.4 Viaggi di istruzione/Uscite didattiche

Tenuto conto delle specificità della disabilità ai fini di un pieno coinvolgimento, le Istituzioni scolastiche nel momento della programmazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche verificano la disponibilità delle risorse necessarie. Nello specifico:

- definisce il programma dei viaggi e delle uscite, anche tenendo conto delle specifiche esigenze dell'alunna/alunno/studentessa/studente;
- effettua una valutazione circa la destinazione/trasporti/accessibilità agli spazi e servizi relativi;
- designa gli accompagnatori all'interno della comunità scolastica (docenti, personale ATA, familiari);
- comunica all'Ente locale l'eventuale necessità di assistenza educativa.

L'Istituzione scolastica si impegna affinché la partecipazione di alunne/alunni e studentesse/studenti ai viaggi e alle uscite sia effettiva, garantendo la piena inclusione.

5.5 Continuità e Orientamento

5.5.1 Continuità

a) L'Istituzione scolastica è tenuta a:

- mettere in atto le iniziative che ritiene più opportune per il passaggio di informazioni (incontri tra docenti dei diversi ordini scolastici, partecipazione al GLO finale, laboratori per la conoscenza della scuola, ecc.);
- inviare entro l'inizio dell'anno scolastico all'ordine di scuola successivo la documentazione aggiornata e il PEI (*Modulistica Consenso al trasferimento del fascicolo personale*).

Per garantire la continuità educativa e didattica e permettere all'Istituzione scolastica di destinazione di predisporre adeguatamente gli strumenti e i supporti necessari al percorso, la famiglia autorizza il trasferimento del fascicolo riservato dello studente alla scuola di accoglienza.

b) L'UMEE o altro servizio competente sono tenuti a:

- partecipare agli incontri di lavoro previsti per l'individuazione di percorsi d'istruzione/formazione *per i soggetti in condizione di disabilità*;
- collaborare con i consigli di classe nell'individuazione di possibili percorsi in uscita;
- favorire, nei passaggi d'ordine, la continuità didattica dell'alunna/o e della/o studentessa/studente, in collaborazione con la scuola;
- assicurare il passaggio di competenze con l'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA), il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e altri servizi competenti, in modo da accompagnare lo studente verso la conclusione del percorso scolastico/formativo, in accordo con la/o studentessa/studente e/o la famiglia.

c) I Comuni promuovono:

- iniziative formative e interventi di prevenzione della dispersione scolastica mirati alle specifiche esigenze di alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità in collaborazione con l'Ufficio di Ambito territoriale, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale e gli organismi e associazioni del territorio;
- azioni di continuità e implementazione alle diverse progettualità sperimentate in materia di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO), tra cui il progetto in atto denominato "*Orientabile*", al fine di favorire l'accompagnamento all'inserimento lavorativo di studentesse/studenti con disabilità, attraverso tutor qualificati, nell'ambito di percorsi di FSL presso aziende profit e non profit del territorio provinciale;
- l'accesso ai servizi d'orientamento e d'inserimento lavorativo a studentesse e studenti con disabilità e alle loro famiglie (stage formativi e di orientamento, borse lavoro, Tirocini di Inclusione Sociale - TIS, collocamento mirato,

cooperative sociali di tipo B, contratto di apprendistato, servizio civile, centri diurni, ecc.) collaborando con le scuole alla progettazione dei percorsi educativi di orientamento alla scelta.

5.5.2 Orientamento in entrata alla scuola

Le Istituzioni scolastiche, nel passaggio da un ordine e grado di scuola all'altro, curano i percorsi di orientamento dell'alunna/alunno e studentessa/studente. Nell'ambito del PEI, si individuano interventi specifici per l'orientamento, mirati a evidenziare e a esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi dell'alunna/alunno e studentessa/studente.

In relazione al passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado, il Consiglio di Classe formula un'indicazione di orientamento, mantenendo un costante confronto con la famiglia.

L'orientamento per il passaggio dal primo al secondo ciclo deve garantire:

- una corretta analisi delle potenzialità di ciascuna alunna o ciascun alunno con disabilità;
- la valorizzazione delle sue propensioni culturali e dei suoi interessi;
- la prospettiva complessiva del suo progetto di vita.

Le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado assumono in particolare i seguenti impegni:

- il Dirigente Scolastico assicura che i Consigli di Classe programmino, realizzino e verifichino l'azione didattica, prevedendo adeguate azioni orientative al fine di facilitare l'inclusione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso d'istruzione fino al conseguimento del titolo di studio o dell'attestato;
- l'individuazione del percorso personalizzato con prove equipollenti o con percorso differenziato, quale risultato dell'osservazione (anche con l'ausilio di strumenti su base ICF) e della valutazione almeno al termine del primo anno della scuola secondaria di II grado.

Per favorire il percorso formativo, il Consiglio di Classe, in collaborazione con l'UMEE o altro servizio e sentita la famiglia, programma, realizza e verifica esperienze di percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO). Qualora la gravità della disabilità non consenta di svolgere esperienze di FSL, il Consiglio di Classe provvede, in accordo con l'UMEE o altro servizio e sentita la famiglia, a garantire altre azioni di supporto utilizzando le risorse presenti nel territorio.

5.5.3 Orientamento in uscita dalla scuola

Nell'ultimo anno di istruzione secondaria di II grado, nel corso dell'incontro per il PEI, sono invitati a partecipare anche gli operatori dei servizi UMEA/DSM per il passaggio di presa in carico dall'UMEE. In tale sede, in accordo con la/o studentessa/studente e

la famiglia, si delineano possibili ipotesi del successivo percorso formativo, lavorativo o di integrazione sociale:

- inserimento nell'apprendistato;
- passaggio alla formazione professionale;
- inserimento in borsa lavoro;
- tirocini;
- accoglienza presso strutture diurne protette o strutture residenziali;
- ulteriori percorsi di formazione/istruzione.

Si precisa che, assolto l'obbligo di istruzione e/o concluso il percorso di formazione come previsto dalla normativa vigente, le/gli studentesse/studenti potranno essere presi in carico dall'UMEA o dal DSM secondo la patologia prevalente, previo consenso loro e/o della famiglia.

5.5.4 Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL, ex PCTO), Stage e Tirocinio estivo

Per l'alunna/alunno e la/lo studentessa/studente con disabilità che ha assolto l'obbligo di istruzione l'Istituzione scolastica può prevedere un percorso formativo integrato che possa orientare le sue scelte future e potenziarne le abilità prelaborative professionalizzanti.

a) Attività della scuola

- assicura che le esperienze di FSL siano inserite in modo organico e coerente nel PEI, anche qualora le stesse si realizzino all'interno di un percorso integrato con il sistema della formazione professionale;
- provvede, con la collaborazione della famiglia e dell'UMEE alla stesura di un apposito progetto formativo e di orientamento;
- stipula apposite convenzioni con gli Enti e le imprese che ospitano studentesse o studenti, allegando il progetto formativo e di orientamento per ciascun soggetto coinvolto, come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142, salvo i casi in cui dette convenzioni siano stipulate dal centro di formazione accreditato;
- provvede alla copertura delle garanzie assicurative previste dall'art. 3 del suddetto Decreto del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui detta copertura sia assicurata dal centro di formazione professionale;
- assicura la presenza di un tutor scolastico come responsabile didattico-organizzativo. Tale figura si rapporta con il responsabile dell'azienda/ente incaricato dell'inserimento della/o studentessa/studente nell'organizzazione aziendale e con gli altri operatori coinvolti nel percorso di FSL, quali ad esempio l'assistente per l'autonomia e la comunicazione o il tutor appositamente designato dalla cooperativa, qualora sia previsto (D.G.R. n. 1256 del 29/9/2008);
- provvede alla formazione generale di studentesse e studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente;

- riconosce l'esperienza di tirocinio estivo come credito formativo scolastico in relazione alla normativa che disciplina i piani di studio;
- co-progetta con il soggetto ospitante gli obiettivi formativi;
- concorda con il soggetto ospitante tempi e modalità di accesso presso la sede di lavoro e possibili mansioni del tirocinante.

b) Attività dell'UMEE

- partecipa alla stesura del PEI;
- sottoscrive il Progetto elaborato dall'Istituzione scolastica.

c) Attività dell'Ente locale

- sulla base dei bisogni individuati e delle risorse disponibili a bilancio può stabilire che la/lo studentessa/studente sia affiancato dall'educatore per l'assistenza o da un tutor;
- partecipa ai GLO per la stesura e la verifica del PEI.

La definizione delle procedure operative tra gli Enti e le altre Agenzie territoriali competenti in materia di disabilità è demandata a specifici protocolli d'intesa sottoscritti tra le parti.

5.5.5 Alternanza Scuola/Centro diurno, Percorsi misti

Per la studentessa/studente con disabilità che segue un percorso differenziato e ha assolto l'obbligo di istruzione si può prevedere un progetto-ponte integrato di alternanza scuola-centro diurno che possa potenziare l'autonomia e le abilità prelaborative.

Il progetto di alternanza è redatto dall'Istituzione scolastica e sottoscritto dall'UMEE, dalla famiglia, dal Comune di residenza e dal centro diurno ospitante. In sede di GLO si stabiliscono tempi e modi di frequenza.

a) Attività della scuola

- inserisce nel PTOF la possibilità di avviare percorsi integrati per persone con disabilità;
- co-progetta gli obiettivi formativi con il coordinatore del centro diurno;
- invia il progetto alla famiglia e all'UMEE (all'UMEA, se la studentessa/studente frequenta l'ultimo anno di scuola);
- si assicura che la studentessa/studente sia affiancata/o dall'educatore per l'inclusione scolastica nei casi per i quali sia prevista l'assistenza educativa.

b) Attività dell'UMEE

- concorre alla valutazione dell'esperienza attraverso la partecipazione ai GLO previsti.

Nota esplicativa: La valutazione Vineland è elaborata al termine del percorso scolastico con l'obiettivo di orientare il progetto di uscita. Non è previsto l'invio di alcuna relazione né al coordinatore del centro diurno né all'UMEA.

c) Attività dell'Ente locale

- autorizza l'utilizzo delle ore di assistenza educativa di inclusione scolastica già assegnate alla scuola;
- comunica al datore di lavoro dell'educatore, il cambiamento di sede lavorativa;
- prevede la partecipazione dell'educatore per l'inclusione scolastica alla stesura del progetto formativo e di orientamento.

La definizione delle procedure operative tra gli Enti e le altre Agenzie territoriali competenti in materia di disabilità è demandata a specifici protocolli d'intesa sottoscritti tra le parti.

Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1 Personalizzazione dell'orario scolastico

Su richiesta della famiglia e dei servizi sanitari o riabilitativi, in accordo con la scuola e previa approvazione del GLO, è possibile personalizzare l'orario scolastico per specifiche esigenze sanitarie o terapeutiche o per altri motivati e documentati bisogni, inserendo esplicito riferimento nel PEI nella sezione "*Quadro informativo*".

6.2 Accesso in classe dei professionisti sanitari

Qualora sia previsto l'accesso di professionisti sanitari esterni incaricati per l'attuazione del progetto personalizzato di alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità, occorre che:

- l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente dal Dirigente Scolastico;
- l'accesso sia preceduto da una comunicazione ai docenti e ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale delle/gli altre/i alunne/alunni e studentesse/studenti della classe interessata;
- lo specialista rilasci una dichiarazione in merito al rispetto delle disposizioni sulla riservatezza, impegnandosi a non interagire direttamente con le/gli altre/i alunne/alunni e studentesse/studenti e a permanere in aula solo in presenza del docente.

Per professionisti sanitari esterni incaricati si intendono i dipendenti dell'AST, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunna/alunno e studentessa/studente con disabilità.

6.3 Valutazione e percorsi nella scuola secondaria

6.3.1 La valutazione nella Scuola Secondaria di I grado

Il Consiglio di Classe, nell'esercizio della propria autonomia professionale, individua

all'interno del PEI (Sezione 8) il percorso didattico più idoneo (A. Ordinario o B. Personalizzato), motivando la scelta sulla base dell'analisi dei traguardi di competenza effettivamente raggiungibili dall'alunna/alunno.

In particolare, i percorsi sono strutturati come segue:

A – La/Lo alunna/alunno segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione. Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe.

B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di valutazione. Il comportamento è valutato in base a criteri personalizzati e al raggiungimento di specifici obiettivi.

La valutazione delle/gli alunne/alunni con disabilità nella secondaria di I grado riguarda il comportamento, le discipline e le attività svolte, ed è basata sul Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Gli insegnanti valutano tenendo conto del percorso personalizzato dell'alunna/alunno con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo complessivo. L'ammissione alla classe successiva e all'esame finale avviene quindi in riferimento al PEI.

Le/gli alunne/alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e all'Esame, con eventuali adattamenti, strumenti di supporto o, quando necessario, prove personalizzate. In casi specifici può essere previsto anche l'esonero dalle prove standardizzate. Durante lo svolgimento delle prove possono utilizzare gli stessi ausili impiegati nel corso dell'anno scolastico. Le eventuali prove differenziate mantengono lo stesso valore di quelle ordinarie ai fini del conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Alle alunne/alunni con disabilità che non si presentano all'Esame viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6.3.2 La valutazione nella Scuola Secondaria di II grado

Il Consiglio di Classe, nell'esercizio della propria autonomia professionale, individua all'interno del PEI (Sezione 8) il percorso didattico più idoneo (A. Ordinario, B. Personalizzato con prove equipollenti o C. Differenziato), motivando la scelta sulla base dell'analisi dei traguardi di competenza effettivamente raggiungibili dalla studentessa/studente.

In particolare, i percorsi sono strutturati come segue:

A – La/Lo studentessa/studente segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione

B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni

in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione, con verifiche identiche o equipollenti

C – Segue un percorso didattico differenziato con verifiche non equipollenti, con indicazioni della o delle attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica.

6.3.2.1 Variazione del Percorso (da Ordinario/Equipollente a Differenziato)

In conformità al D.I. 182/2020, come novellato dal D.M. 153/2023 (Art. 10) e alle relative Linee Guida (Par. 8.3), si definiscono le seguenti procedure.

a. Ruolo del Consiglio di Classe

Qualora il Consiglio di Classe ravvisi l'impossibilità di seguire il percorso Ordinario o Personalizzato con prove equipollenti, formula una proposta di passaggio al Percorso Differenziato (Percorso C). Tale proposta deve essere tempestivamente comunicata alla famiglia.

b. Ruolo della Famiglia e Consenso

Il passaggio al percorso differenziato è subordinato al consenso formale della famiglia. In caso di mancato consenso, il Consiglio di Classe è tenuto a valutare l'alunno sulla base della progettazione curriculare (percorso A o B).

6.3.2.2 Rientro nel percorso personalizzato con prove equipollenti dal percorso differenziato

Per le/gli studentesse/studenti con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di II grado è ammessa, su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del Consiglio di Classe con decisione assunta a maggioranza;

b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del Consiglio di Classe con decisione assunta a maggioranza.

Grado Scolastico	Tipi di Percorso	Esito Finale
Primaria / Secondaria di I Grado	Percorso personalizzato (senza distinzioni di sigle A/B)	Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (uguale per tutti)

Secondaria II grado	A (Ordinario)	A/B: Diploma di Maturità
	B (Personalizzato con prove equipollenti)	
	C (Differenziato)	C: Attestato di Credito Formativo

6.4 Aggravamento

In caso di aggravamento della situazione di disabilità dell'alunna/alunno e studentessa/studente la scuola può chiedere:

- l'incremento di ore all'USR, nei tempi indicati per i decreti di deroga;
- l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione o l'aumento delle ore già assegnate dal Comune, allegando alla richiesta la documentazione di supporto rilasciata dall'UMEE o da altri Servizi.

In caso di rivalutazione da parte dell'UMEE si ritiene buona prassi che i clinici acquisiscano le osservazioni da parte dei GLO.

6.5 Permanenza scolastica

Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28 marzo 2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La permanenza alla scuola dell'infanzia costituisce quindi caso di comprovata eccezionalità e non dovrebbe protrarsi per più di un anno.

L'Istituzione scolastica inoltra la richiesta di permanenza all'Ufficio di Ambito Territoriale corredata di:

- estratto del verbale dell'incontro del GLO;
- *Progetto di Permanenza Scolastica* nel quale vengono esplicitati con chiarezza obiettivi, azioni e metodologie finalizzati a garantire il raggiungimento dei traguardi di competenza propedeutici al passaggio alla Scuola primaria (*Modulistica Progetto di Permanenza*).

6.6 Rinuncia al sostegno scolastico

La decisione di rinunciare al sostegno può avvenire in qualsiasi momento del percorso scolastico, attraverso una comunicazione scritta da parte della famiglia all'Istituzione scolastica che, a sua volta, provvederà ad inoltrarla all'Ufficio di Ambito Territoriale.

È buona prassi che la famiglia condivida tale scelta con il GLO. La rinuncia scritta al sostegno deve indicare i motivi che la determinano.

Se l'alunno si appresta a cambiare ordine di scuola, l'eventuale rinuncia va comunicata all'Istituzione scolastica da parte della famiglia, di norma, entro il termine per le iscrizioni all'anno successivo.

6.7 Somministrazione di farmaci a scuola

La somministrazione di farmaci all'interno della struttura scolastica è regolata da:

- Nota MIUR n. 2312 del 25 novembre 2005 (Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico);
- D.G.R. Marche n. 1356 del 20 settembre 2010 Protocollo d'intesa per l'accoglienza/assistenza del bambino con diabete a scuola e D.G.R. Marche n. 1149 del 2 ottobre 2017 - Linee guida per l'accoglienza e l'assistenza di alunne o alunni con diabete a scuola;
- Regolamenti specifici degli istituti scolastici: sulla base dei protocolli regionali e delle linee guida nazionali, ogni istituto scolastico deve elaborare un proprio regolamento interno per la somministrazione dei farmaci e la gestione delle emergenze.

Per la gestione di epilessia e allergie, la prassi si basa sulle normative più generali per la somministrazione dei farmaci (D.G.R. n. 1356/2010) e sulla definizione di Piani Terapeutici Individualizzati che prevedono la formazione del personale scolastico.

I soggetti coinvolti, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, sono:

- i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne/alunni e studentesse/studenti;
- l'Istituzione scolastica: Dirigente Scolastico, personale docente, educativo e ATA;
- i Servizi sanitari: i medici di base (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta) e le AST competenti territorialmente;
- gli Enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di inclusione scolastica e formativa dell'alunno.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne/alunni e studentesse/studenti, a fronte della presentazione di una certificazione medica o piano terapeutico attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) aggiornata in caso di modifiche del piano terapeutico. I Dirigenti Scolastici predispongono un protocollo per la somministrazione dei farmaci sulla base del certificato medico e/o piano terapeutico presentato.

I Dirigenti Scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione continua di farmaci:

- effettuano una verifica al fine di individuare nella struttura scolastica il luogo fisico più idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario delle lezioni ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale delle alunne/alunni e studentesse/studenti o a loro delegato/al referente AST per la somministrazione;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente oppure ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e corsi specifici sulla somministrazione dei farmaci.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i Dirigenti Scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopra descritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunna/alunno e studentessa/studente per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

I genitori, consapevoli che l'operazione di somministrazione del farmaco viene svolta da personale non sanitario (docente/ATA), sollevano lo stesso da ogni responsabilità civile e penale derivante da tale intervento.

Nei casi di emergenza resta stabilito il ricorso al Pronto Intervento (112).

PARTE QUINTA

Governance e Monitoraggio

Art. 7 - Gruppi di supporto all'inclusione

7.1 Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Per ogni alunna/alunno e studentessa/studente con disabilità iscritto presso le istituzioni scolastiche opera collegialmente un gruppo di lavoro denominato Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) che ne assume la presa in carico ai sensi del D.lgs. n. 66/2017, del D.lgs. n. 96/2019 e del D.I. n. 182/2020, come modificato dal D.I. n. 153/2023. Questo gruppo fonda il proprio operato sull'assunzione di responsabilità condivisa e concorre alla promozione del processo di inclusione.

È costituito dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da insegnanti curricolari e di sostegno, dagli operatori psico-sociosanitari referenti, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli eventuali operatori educativo-assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori scolastici e da tutte le altre figure istituzionali e professionali interne ed esterne di interesse per l'inclusione.

Il Gruppo si riunisce secondo il calendario concordato e provvede a:

- redigere, revisionare e verificare il PEI;
- elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno e di assistenza educativa;
- attivare le azioni necessarie a favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e supportare l'orientamento.

7.2 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Presso ogni istituzione scolastica è costituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Ne fanno parte docenti curricolari e di sostegno e, eventualmente, personale ATA, insieme agli specialisti dell'Azienda Sanitaria Territoriale (AST). Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico e ha il compito di affiancare il Collegio dei Docenti nell'elaborazione e nell'attuazione del Piano per l'inclusione, nonché di supportare i docenti contitolari e i Consigli di Classe nella realizzazione dei PEI.

Nella fase di predisposizione e di attuazione del Piano per l'inclusione, il GLI si avvale anche del contributo consultivo di studenti (per la sola scuola secondaria di II grado), famiglie e associazioni rappresentative delle persone con disabilità attive sul territorio. Per dare concreta attuazione al Piano e ai PEI, il gruppo opera inoltre in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private presenti a livello locale.

Il GLI elabora, al termine di ogni scolastico, la proposta del Piano per l'Inclusione riferito a tutte le alunne/alunni e studentesse/studenti con BES. Tale piano comprende:

- analisi dei punti di forza e delle criticità degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno in via di conclusione e formulazione di una proposta di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi realizzati, anche in rete tra scuole, e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze, ai sensi della normativa vigente.

Il GLI si riunisce, di norma, due volte l'anno o su richiesta della metà più uno dei suoi membri.

Secondo quanto indicato dalla Nota MIUR del 22/11/2013, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione può essere riunito anche per articolazioni funzionali, ossia per gruppi su tematiche specifiche.

Entro il 30 settembre di ogni anno la scuola concorda, con le altre Istituzioni rappresentate nel GLI, il calendario degli incontri.

7.3 Gruppi di Lavoro Territoriali

A norma del D.lgs. n. 66/2017, sono previsti due gruppi operativi:

- il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GLP/GIT)
- il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR).

Per ciascun ambito territoriale è istituito il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), presieduto da un Dirigente Tecnico o Scolastico e composto da tre Dirigenti Scolastici dell'ambito, da due docenti del primo ciclo e da uno del secondo ciclo, nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il GIT esamina le proposte formulate dai Dirigenti Scolastici in merito al fabbisogno di risorse per il sostegno didattico, ne verifica la congruità e trasmette la propria proposta all'Ufficio Scolastico Regionale.

Per lo svolgimento di ulteriori funzioni di consultazione, programmazione e coordinamento degli interventi sul territorio, il GIT è integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nonché dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie.

Modalità di funzionamento, sede, durata ed eventuali ulteriori compiti del GIT sono definiti dal MIM, nei limiti delle risorse disponibili e sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Il GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) è presieduto dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Nella sua composizione è assicurata una partecipazione equilibrata tra rappresentanti della Regione, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

La composizione dettagliata, l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'eventuale attribuzione di ulteriori funzioni del GLIR sono stabilite con decreto ministeriale, nell'ambito delle risorse disponibili e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Art. 8 - Risorse di supporto

8.1 Centro Territoriale di Supporto (CTS)

I CTS, costituiti nel 2006 nell'ambito del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità (NTD), rappresentano la prima rete pubblica di centri per gli ausili dedicata alle scuole. La rete offre consulenza e formazione ad insegnanti, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, alunne/alunni e studentesse/studenti sul tema delle nuove tecnologie in relazione all'inclusione.

Successivamente all'emanazione delle disposizioni attuative della Legge n. 170/2010, ai CTS sono stati assegnati ulteriori compiti di supporto alle scuole in materia di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

Il CTS provinciale ha sede presso l'Istituto Comprensivo Statale "Gandiglio-San Lazzaro" di Fano.

Il coordinamento e la rappresentanza legale del Centro sono affidati al Dirigente Scolastico *pro tempore* dell'Istituto. La struttura operativa è composta da figure specializzate individuate in conformità con la normativa vigente, tra le quali è designato un operatore con funzioni di referente.

L'efficacia delle nuove tecnologie nel promuovere il miglioramento dei processi di apprendimento, insegnamento, socializzazione e sviluppo dipende da una gestione sinergica. In quest'ottica, il CTS svolge le seguenti funzioni basilari:

- Consulenza e supporto: accompagnare le Istituzioni scolastiche nella scelta e nell'uso di ausili e software didattici.
- Formazione: aggiornare il personale docente sulle metodologie inclusive mediate dalle tecnologie.
- Gestione risorse: ottimizzare l'uso degli strumenti tecnologici per abbattere le barriere all'apprendimento.

8.1.1 Funzioni del CTS

a) Informazione e formazione

Il CTS:

- informa docenti, alunne e alunni, studentesse e studenti e i loro genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sulle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali;
- programma incontri di presentazione di nuovi ausili, ne dà notizia sul sito istituzionale oppure direttamente a tutti coloro che manifestano interesse alle novità in materia;
- promuove iniziative di formazione - rivolte al personale scolastico, ad alunne/alunni e studentesse/studenti o alle loro famiglie - sui temi dell'inclusione scolastica e dei Bisogni Educativi Speciali (BES) nonché nell'ambito delle tecnologie al servizio dell'inclusione;
- organizza iniziative di formazione in rete con altri CTS o in collaborazione con organismi, anche per ottimizzare le risorse;
- valuta e propone ai propri utenti soluzioni di software freeware per la disabilità.

b) Consulenza

Gli operatori del CTS offrono consulenza alle scuole:

- per individuare gli ausili più appropriati da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse;
- realizzare percorsi di accompagnamento ad insegnanti nell'acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l'uso;
- per ricercare i contatti con esperti che possano intervenire in risposta alle esigenze particolari delle scuole della rete;
- per progettare modalità didattiche da realizzare al fine di integrare il percorso di apprendimento dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente che utilizza tecnologie per l'inclusione all'interno delle più ampie attività della classe, nonché per definire le modalità di collaborazione con la famiglia, così da favorire e rendere più efficaci le attività di studio a casa.

La consulenza si estende all'ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non limitandosi alle sole questioni legate all'uso delle nuove tecnologie, e si realizza in coordinamento con i CTI presenti nella provincia.

c) Gestione degli ausili e comodato d'uso

Il CTS:

- acquista gli ausili adeguati alle esigenze delle scuole dietro presentazione di uno specifico progetto d'intervento che ne espliciti la necessità;
- verifica l'efficacia degli ausili che si intendono acquistare;
- assegna gli ausili acquistati alle Istituzioni scolastiche che li hanno richiesti

attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito (l'ausilio in comodato segue l'alunna/alunno e studentessa/studente anche se dovesse cambiare scuola, previo rinnovo del contratto di comodato);

- definisce accordi con le Ausilioteche e/o i Centri Ausili e/o Associazioni presenti sul territorio al fine di condividere la gestione degli ausili in questione, sulla base dell'Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.

d) Buone pratiche e attività di ricerca e di sperimentazione

Il CTS:

- raccoglie le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche opportunamente documentate, condividendole con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l'attività di informazione, formazione e consulenza, sia attraverso il sito istituzionale;
- promuove iniziative finalizzate alla realizzazione di buone pratiche nelle scuole, collaborando alla loro validazione e alla successiva diffusione;
- assume il ruolo di Centro di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, attraverso l'attività diretta dei propri operatori e il coordinamento dei contributi derivanti dalla collaborazione con le scuole o con altri CTS, Università e Centri di Ricerca.

e) Piano annuale di intervento

Per ogni anno scolastico il CTS, autonomamente o in rete, definisce un piano d'intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione.

Nel piano sono indicati:

- la disponibilità di ausili e la loro collocazione specifica;
- la programmazione degli acquisti degli ausili necessari e non ancora disponibili, nei limiti delle risorse a ciò destinate;
- gli interventi formativi da attivare in funzione dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIM.
- la definizione delle attività di testing di nuovi ausili finalizzate a fornire consulenza alle scuole della rete;
- la raccolta dei feedback di verifica dell'efficacia degli ausili acquistati e distribuiti;
- la redazione di schede tecniche relative ai prodotti multimediali;
- l'attività di promozione di intese territoriali per l'inclusione.

Il CTS può farsi promotore, su mandato delle Istituzioni scolastiche, di intese e accordi con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati:

- all'elaborazione condivisa di procedure per l'inclusione in ambito scolastico;
- all'utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie;
- all'avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusione;

- alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico.

N.B. Tutto quanto sopra sarà realizzato coerentemente con le risorse, umane e finanziarie, di cui il Centro Territoriale potrà disporre.

8.2 Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI)

Nel territorio provinciale operano tre CTI con sede rispettivamente:

- c/o IPSIA "G. Benelli" di Pesaro;
- c/o Istituto Comprensivo Statale "G. Leopardi" Colli al Metauro;
- c/o Istituto Comprensivo Statale "P. Volponi - G. Pascoli" di Urbino.

I CTI collaborano con l'Ufficio di Ambito Territoriale e la Provincia per favorire il successo dell'inclusione scolastica nel territorio di competenza.

In particolare, hanno la funzione di:

- fornire servizi di informazione e consulenza relativamente ai temi dell'inclusione;
- fornire ausili in comodato d'uso in base alle proprie disponibilità;
- sostenere e favorire le iniziative di formazione relative alle tematiche specifiche sulla base delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche afferenti;
- garantire la diffusione delle buone prassi, anche attraverso la predisposizione di progetti in rete fra le scuole afferenti;
- favorire collaborazioni tra le associazioni, gli Enti locali e le famiglie.

8.3 Associazionismo

La vita scolastica e sociale delle persone con disabilità può contare su una rete concreta ed attiva di supporto fornito dalle associazioni di genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, famiglie, operatori ed enti, la cui collaborazione e attenzione continue sono da ritenersi fondamentali e indispensabili per garantire il successo della piena inclusione scolastica e sociale.

8.4 Risorse strumentali

Per favorire la partecipazione alle attività scolastiche di alunne/alunni e studentesse/studenti con disabilità e al fine del raggiungimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche si avvalgono di ogni ausilio compensativo, di ogni strumento di supporto tecnologico per la comunicazione e l'autonomia personale necessari e individuati dal GLO, su parere di docenti, sanitari e famiglia coinvolti nella stesura del PEI.

Gli ausili compensativi e altro materiale di supporto alla comunicazione e all'autonomia personale entrano nella disponibilità delle istituzioni scolastiche sia con acquisto diretto, sia mediante i CTI e il CTS.

Gli ausili di proprietà dei CTI, del CTS e della specifica istituzione scolastica, possono

essere utilizzati da altre istituzioni scolastiche secondo la formula del comodato d'uso.

8.5 Risorse finanziarie

Ciascun Ente, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità, provvede a programmare in bilancio la spesa necessaria per l'attuazione del presente Accordo.

Art. 9 - Regole di gestione dell'accordo

9.1 Validità

Il presente Accordo, firmato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha validità quinquennale, a partire dall'a.s. 2026/2027 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ambito territoriale di Pesaro Urbino (<https://www.usppesarourbino.it/progetti-nazionali/ufficio-studi/area-bes/>).

9.2 Approvazione e diffusione

Il presente Accordo di Programma è formalmente sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti firmatarie.

I soggetti firmatari si coordinano per garantire la massima diffusione dell'Accordo, impegnandosi alla sua pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e alla promozione dei contenuti presso i propri ambiti di competenza.

9.3 Monitoraggio e verifica

L'Accordo è oggetto di monitoraggio e periodica valutazione volti a verificarne l'efficacia. A tal fine, le parti firmatarie si impegnano a implementare un sistema informativo dedicato e a promuovere analisi statistiche mirate, definite dal Gruppo interistituzionale di lavoro per l'inclusione.

9.4 Modifiche

Alla luce dei risultati del monitoraggio e della periodica valutazione, il Tavolo tecnico di lavoro per l'inclusione, nominato con D.D.G. prot. n. 709 del 10/02/2025, resta operativo per le modifiche al presente Accordo che si renderanno necessarie, anche a seguito della piena attuazione del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*.

APPENDICE

Modulistica

La seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, è valida e adottata su tutto il territorio provinciale. È consultabile e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino.

Nome Modulistica	Rilasciata da
<i>Relazione di Sintesi delle Osservazioni</i>	Scuola
<i>Accertamento della condizione di disabilità</i>	Sanità
<i>Certificato medico diagnostico funzionale</i>	Sanità
<i>Profilo di Funzionamento</i>	Sanità
<i>Piano Educativo Individualizzato</i>	Scuola
<i>Relazione di Presentazione all'Esame di Qualifica</i>	Scuola
<i>Relazione di Presentazione all'Esame di Maturità</i>	Scuola
<i>Progetto di Permanenza Scolastica (solo per la scuola dell'Infanzia)</i>	Scuola
<i>Consenso al trasferimento del fascicolo personale del minore</i>	Scuola
<i>Assenso/Diniego alla programmazione e valutazione differenziata</i>	Scuola

Abbreviazioni

AST	Azienda Sanitaria Territoriale
CTS	Centro Territoriale di Supporto
CTI	Centro Territoriale per l'Inclusione
DSM	Dipartimento di Salute Mentale
FSL (ex PCTO)	Formazione Scuola- Lavoro
GLO	Gruppo di Lavoro Operativo
GLI	Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
GLIR	Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale
GIT	Gruppo per l'Inclusione Territoriale
GLP	Gruppo di Lavoro Provinciale
ICD 10	Classificazione internazionale Disagio
ICF	Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
MIM	Ministero Istruzione e Merito
MMG	Medico di Medicina Generale
PEI	Piano Educativo Individualizzato
PF	Profilo di Funzionamento
PLS	Pediatra di libera scelta
PTOF	Piano Triennale dell'Offerta Formativa
TIS	Tirocinio di Inclusione Sociale
UAT	Unità di Ambito Territoriale [Uff. VI per la provincia di Pesaro – Urbino]
UMEE	Unità Multidisciplinari dell'Età Evolutiva
UMEA	Unità Multidisciplinari dell'Età Adulta

SOGGETTI FIRMATARI

Rappresentanti legali di:

- ☐ *Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino*
- ☐ *Provincia di Pesaro e Urbino*
- ☐ *Istituti scolastici della Provincia di Pesaro e Urbino*
- ☐ *AST Pesaro Urbino*
- ☐ *Ambiti Territoriali Sociali I, III, IV, V, VI, VII della Provincia di Pesaro e Urbino*
- ☐ *Centro Territoriale di Supporto*

ISTITUZIONE / ENTE	RAPPRESENTANTE LEGALE O SUO DELEGATO	Firme
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino	Dirigente Alessandra Belloni	
Provincia di Pesaro e Urbino	Giuseppe Paolini	
AST Pesaro Urbino	Maria Rita Tedde	
Ambito Territoriale Sociale I		
Ambito Territoriale Sociale III Cagli		
Ambito Territoriale Sociale IV Urbino		
Ambito Territoriale Sociale V Macerata Feltria		
Ambito Territoriale Sociale VI Fano		
Ambito Territoriale Sociale VII Fossombrone		
Centro Territoriale di Supporto - CTS	Michele Locarini	

Istituzioni Scolastiche
Istituti Comprensivi, Istituti Omnicomprensivi, Istituti di Istruzione
Superiore, Istituti paritari

ISTITUZIONE SCOLASTICA	DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO	FIRMA
IC "LEOPARDI" COLLI AL METAURO	DAVIDE ALPI	
IC "GIOVANNI PAOLO II" VALLEFOGLIA	ANTONIO ALTORIO	
IC "ANNA FRANK" AUDITORE	PATRIZIA SMACCHIA REGG	
IC "EVANGELISTA DA PIANDIMELETO" PIANDIMELETO	MAURO BAIAMONTE	
IC "A. OLIVIERI" PESARO	FLAVIO BOSIO	
IC "L. PIRANDELLO" PESARO	LUCIA MARIA BUMMA SOCCORSA	
IC "MARCO POLO" CARTOCETO	MARIA ANTONIETTA CIOCCA	
IC "G. GALILEI" PESARO	DONATELLA DI PAOLO	
IC "G. PADALINO" FANO	LUCIA DI STEFANO	
IC "M. NUTI" FANO	SILVIA FAGGI GRIGIONI	
IC "VOLPONI-PASCOLI" URBINO	MARIA LORENA FARINELLI	
IC "G. BINOTTI" PERGOLA	CHIARA FIORUCCI	
IC "SANT'ANGELO IN VADO, MERCATELLO E BORGO PACE"	SABRINA FRANCIOSI	
IC "E. FERMI" MONDOLFO	ALESSANDRO IMPOCO	
IC "G. LEOPARDI" PESARO	VALERIA LEONESSA	

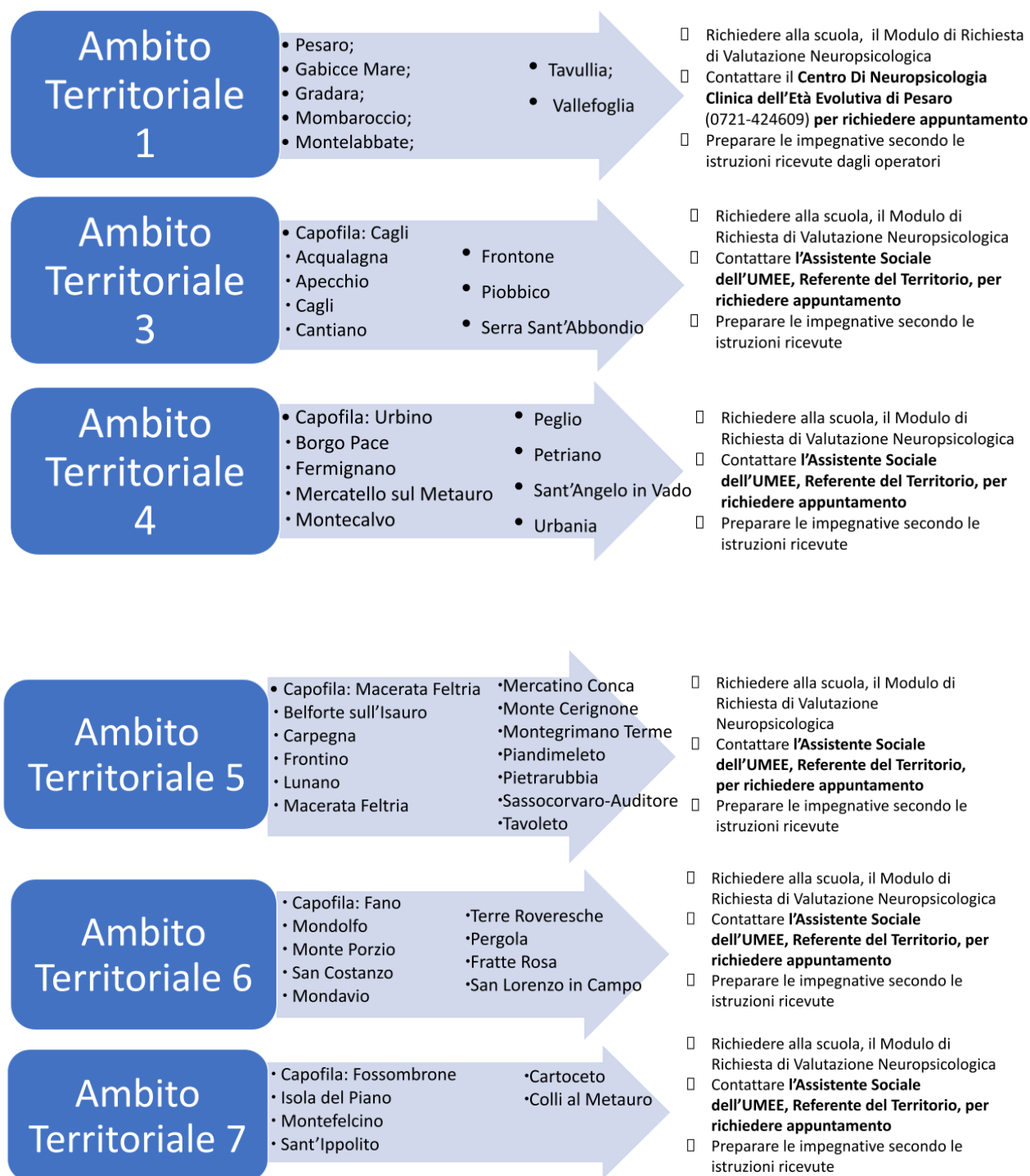
IC "GANDIGLIO - S. LAZZARO" FANO	MICHELE LOCARINI	
IC "MONTELABBATE" MONTELABBATE	DANIELA MASSI	
IC "VILLA SAN MARTINO" PESARO	LORETTA MATTIOLI	
IC "FAA' DI BRUNO" MONDOLFO	PIA ASSUNTA PALUMBO	
IC "GIROLAMO LANFRANCO" GABICCE MARE	SIMONA PAOLILLO	
IC "PIAN DEL BRUSCOLO" TAVULLIA	DANIELA PASCIUTI	
IC "A. BUCCI" MONTEFELCINO	PATRIZIA PASCUCCHI	
IC "S. ORSO" FANO	EEVA LIISA PETTINARI	
IC "RAFFAELLO SANZIO" MACERATA FELTRIA	ROBERTA TEDESCHI	
IC "DONATO BRAMANTE" FERMIGNANO	PATRIZIA SMACCHIA	
IC "GIO' POMODORO" TERRE ROVERESCHE	PAOLO STERLICCHI	
IC "G. GAUDIANO" PESARO	ANTONIO TAROLLA	
IC "F.LLI MERCANTINI" FOSSOMBRONE	ANTONELLA TOMA	
IC " ENRICO MATTEI - SCIPIONE LAPI" ACQUALAGNA	GIULIO VENTURI	
IC "D. ALIGHIERI" PESARO	ALESSANDRA ZACCO	

ISTITUZIONE SCOLASTICA	DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO	FIRMA
OMNICOMPRENSIVO "DELLA ROVERE" URBANIA	ANTONELLA ACCILI	
OMNICOMPRENSIVO "MONTEFELTRO" SASSOCORVARO	MARIA BEATRICE AMADEI	
OMNICOMPRENSIVO "G. CELLI-MICHELINI TOCCI" CAGLI	LUCIANO ANTONELLI	
IIS "POLO 3" FANO	ELEONORA MARIA AUGELLO	
IPSIA "G. BENELLI" PESARO	RAFFAELE BALZANO	
ITET "BRAMANTE - GENGA" PESARO	CINZIA BIAGINI	
ITIS "E. MATTEI" URBINO	SERGIO BRANDI	
LICEO SCIENTIFICO "LAURANA - BALDI" URBINO	CARLA CAMPOGIANI	
IIS "L. DONATI" FOSSOMBRONE	ALESSANDRA DI GIUSEPPE	
IPSSAR "SANTA MARTA" PESARO	ROBERTO FRANCA	
LICEO "NOLFI APOLLONI" FANO	SAMUELE GIOMBI	
LICEO "T. MAMIANI" PESARO	ROBERTO LISOTTI	
LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" URBINO	LUCIA NONNI	
LICEO ARTISTICO "F. MENGARONI" PESARO	SERENA PERUGINI	
LICEO "RAFFAELLO" URBINO	DANIELE PICCARI	
IIS "A. CECCHI" E CPIA PESARO	RICCARDO ROSSINI	

LICEO SCIENTIFICO "G. TORELLI" FANO	ANNALISA SETTIMIO	
LICEO SCIENTIFICO "G. MARCONI" PESARO	LUCA MARIA ANTONIO TESTA	

SCUOLA	COORDINATORE DIDATTICO O SUO DELEGATO	FIRMA
"LA NUOVA SCUOLA" PESARO	NICCOLÒ FOCESATO	
"MAESTRE PIE VENERINI" FANO	BARBARA BRACONI	
"MAESTRE PIE VENERINI" PESARO	CAMILLA COSTANTINI	
"MISSIONARIE DELLA FANCIULLEZZA" PESARO	MILDRED COELLO	
"SACRO CUORE" PESARO	MARIA ROSA TOMASELLO	
"BORGO PANTANO" PESARO	MARTINA CAROTA	
"DON LUIGI ORIONE" FANO	ROBERTO GIORGI	

ALLEGATO 1



RIFERIMENTI UMEE:

Link: [GUIDA AI SERVIZI A.S.T.](#)

Percorso da: www.astpu.marche.it > Home > Reparti e servizi > Unità Operativa Semplice > Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE)